



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 394 del 2024, proposto da

omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Formica e Pietro Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Marche, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo Ufficio Contenzioso, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Ancona, corso Mazzini, 55;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

della determinazione n. 247/3-2024 del 3.6.2024 emessa dal Comando Legione Carabinieri Marche con la quale veniva rigettata la diffida notificata il 16.5.2024, e per l'accertamento

previa disapplicazione delle pubblicazioni "N-29" dell'11.12.2021 e "C-19" del 30.8.2021 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del diritto alla corresponsione degli importi sostitutivi dei buoni pasti non goduti a decorrere dal 16.5.2019 sino alla data di notifica del presente ricorso e del conseguente diritto alla liquidazione dei relativi importi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Legione Carabinieri Marche e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo Ufficio Contenzioso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti sono tutti militari dell'Arma dei Carabinieri che nell'arco temporale a cui si riferisce il presente giudizio erano in servizio presso enti e reparti ubicati nel territorio di competenza del Comando Legione Carabinieri "Marche", i quali riferiscono che, nell'ambito dell'espletamento di turni di servizio interni ed esterni il cui termine era previsto per le ore 14,00 ovvero per le ore 20,00, sono stati impossibilitati per ragioni oggettive (impossibilità di allontanarsi dal posto di lavoro in ragione dei turni continuativi e/o per la natura del servizio) ad usufruire del servizio mensa laddove predisposto, ovvero degli esercizi di ristorazione convenzionati con l'amministrazione. I ricorrenti riferiscono altresì che, nonostante l'impossibilità di usufruire del servizio mensa o degli esercizi commerciali convenzionati, non è stato corrisposto loro neanche il c.d. buono pasto sostitutivo di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 254/1999, e ciò in applicazione delle illegittime disposizioni interne dell'Arma di cui alle pubblicazioni "N-29" e "C-19" del 2021, in cui si stabilisce che "...*Quando il turno di servizio dura almeno un'ora dopo le 14.00 o le 20.00 deve essere assicurata al personale una pausa di 30 minuti per la consumazione del vitto...*". In buona sostanza, dette disposizioni interne introducono illegittimamente un ulteriore presupposto per il riconoscimento del diritto del personale dell'Arma al trattamento alimentare gratuito così come disciplinato dall'articolo 546 del C.O.M. e dagli artt. 1 e 3 della L. n. 203/1989 e s.m.i., ossia che il servizio si protragga per almeno un'ora dopo le 14,00 o, per turni pomeridiani, dopo le 20,00.

I ricorrenti riferiscono infine che, rilevata l'illegittima compressione del loro diritto alla percezione del c.d. buono pasto sostitutivo (e ciò anche alla luce della consolidata giurisprudenza richiamata nella parte in diritto), essi hanno diffidato l'amministrazione a dare corretta applicazione alla normativa primaria di riferimento (con effetto retroattivo all'ultimo quinquennio), ma tale diffida è stata

disattesa con l’impugnata nota del 3 giugno 2024.

2. Il brigadiere capo Q.S. Alborino e gli altri consorti di lite hanno dunque proposto il presente ricorso, con cui chiedono, previa disapplicazione delle pubblicazioni nn. “N-29” e “C-19” del 2021, l’annullamento della nota del 3 giugno 2024, l’accertamento del loro diritto a vedersi attribuito il buono pasto sostitutivo con decorrenza dal 16 maggio 2019 e la condanna dell’amministrazione a liquidare le somme spettanti a ciascuno di essi.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

- violazione di legge ed in particolare dell’art. 546 C.O.M. e degli artt. 1-3 della L. n. 203/1989. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei presupposti.

In sostanza, i ricorrenti deducono che la disciplina interna all’Arma relativa all’erogazione del trattamento alimentare gratuito è, come detto, confligente con la normativa primaria di riferimento, la quale non prevede affatto che il trattamento in parola spetta solo se il servizio si protrae di almeno un’ora rispetto al termine del turno.

A tale conclusione è pervenuta anche la giurisprudenza amministrativa più recente e al riguardo vengono richiamate le sentenze del T.A.R. Marche n. 828/2014 (confermata in appello con sentenza n. 30/2016) e n. 445/2019 (confermata in appello con sentenza n. 10791/2022), del T.A.R. Toscana n. 1457/2021 e del Consiglio di Stato n. 5007/2023.

I ricorrenti hanno articolato anche un’istanza istruttoria, chiedendo al Tribunale di ordinare al Comando Legione Carabinieri Marche di depositare in giudizio la documentazione attestante i turni di servizio svolti da essi ricorrenti nel periodo oggetto di giudizio.

3. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo e il Comando Legione Carabinieri “Marche”.

Con ordinanza n. 182/2024 il Tribunale ha fissato per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 23 aprile 2025 ed ha ordinato ai Comandi dell'Arma costituiti in giudizio, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di depositare una relazione sui fatti di causa (specificando la posizione di ciascun ricorrente e/o gruppo omogeneo di ricorrenti rispetto alla pretesa per cui è causa) e la documentazione di cui all'art. 46, comma 2, c.p.a.

L'istruttoria è stata eseguita il 25 novembre 2024 e il 10 e 17 gennaio 2025.

In data 21 marzo 2025 i ricorrenti hanno depositato una memoria conclusionale in cui, anche alla luce degli esiti dell'istruttoria, ribadiscono le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio.

Nel corso della discussione orale il Collegio ha chiesto al difensore dei ricorrenti presente in udienza chiarimenti in merito alla posizione di alcuni di essi.

4. Il ricorso va in parte respinto e in parte accolto, per le seguenti ragioni.

È opportuno premettere che i comandi dell'Arma onerati dell'istruttoria non hanno completamente risposto alle richieste del Tribunale, essendo mancata in particolare una suddivisione delle posizioni dei ricorrenti in gruppi omogenei, in modo da far comprendere a questo giudice se vi fossero delle differenze relative, ad esempio, ai servizi svolti o ad altri profili peculiari. Né sono stati predisposti per ciascun ricorrente specchi riepilogativi del totale dei servizi per i quali spetterebbe il buono pasto sostitutivo, ma questo non è un problema perché l'odierno Collegio ritiene *in parte qua* di adottare, come è accaduto nei due precedenti analoghi del 2014 e del 2019, una sentenza di condanna sui principi.

4.1. Le amministrazioni resistenti, invece, anche sulla scorta dei contributi istruttori del Ministero degli Affari Esteri, ha evidenziato la posizione peculiare dell'appuntato omissis..... il quale, nel periodo omissis.....

omissis.....

percependo, oltre al trattamento economico ordinario, anche l'indennità di servizio all'estero *ex art. 170 del D.P.R. n. 18/1967*.

Al predetto militare, dunque, per il periodo in questione (che rientra parzialmente

nel quinquennio a cui si riferisce il presente giudizio) non spetta alcuna ulteriore indennità, ivi compreso il buono pasto sostitutivo, visto che l'indennità di servizio all'estero ha carattere di onnicomprensività (al riguardo si veda, *ex multis*, la sentenza del T.A.R. Lazio n. 2202/2018).

In parte qua, dunque, il ricorso va respinto.

4.2. Con riguardo alla posizione dei restanti ricorrenti, invece, il ricorso va accolto, ritenendo il Collegio di confermare quanto statuito dal Tribunale nelle sentenze n. 828/2014 e n. 445/2019 (nonché quanto statuito da altri T.A.R. e dal Consiglio di Stato nelle decisioni richiamate al precedente § 2.), alle quali si rimanda ai sensi dell'art. 74 c.p.a.

Il Collegio si limita ad aggiungere che le amministrazioni intime:

- non hanno svolto difese tali da sollevare dubbi in merito alla correttezza dei suddetti approdi giurisprudenziali (i quali trovano del resto conferma nelle norme primarie che disciplinano la materia), ad esempio spiegando il fondamento delle direttive interne contestate dai ricorrenti;
- non hanno nemmeno provato di avere consentito ai ricorrenti di fruire dei servizi di vettovagliamento in una delle forme previste dalle citate direttive emanata nel 2021 dal Comando Generale dell'Arma,

il che rileva anche ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.

4.3. Dall'accoglimento *in parte qua* del ricorso discende dunque l'accertamento dei ricorrenti non menzionati al precedente § 4.1. (nonché *omissis.....*

omissis.....) a percepire il corrispettivo economico dei buoni pasto sostitutivi a cui avrebbero avuto diritto nel quinquennio oggetto del presente giudizio, limitatamente ai servizi svolti durante i quali non hanno potuto fruire del servizio mensa o degli esercizi commerciali convenzionati. Sulle somme in questione andranno computati gli interessi legali, mentre non è dovuta la rivalutazione monetaria, non trattandosi di obbligazione di natura retributiva.

Tutto ciò non preclude ovviamente alle amministrazioni interessate di rilevare, in sede di esecuzione della presente sentenza, altri casi documentati in cui il buono pasto non spettava in tutto o in parte al personale che ha proposto il presente ricorso, sempre che tali accertamenti si fondino su documentazione già presente agli atti.

5. In conclusione, il ricorso va in parte accolto e in parte respinto.

La parziale reciproca socombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo respinge con riguardo alla posizione del ricorrente omissis.....
omissis....., limitatamente al periodo di servizio omissis.....

- lo accoglie con riguardo alla posizione dei ricorrenti menzionati al § 4.2. della motivazione, ai sensi e per gli effetti di quanto statuito nel successivo § 4.3.;
- compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Tommaso Capitanio

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO